

CONTROLLO

Revisione legale e “scetticismo professionale”

di Francesco Rizzi

Nel nostro ordinamento già esiste l'onere di tenere, a seconda i casi, un comportamento mediamente diligente da **bonus pater familias** (ad esempio, per il debitore che adempie alla propria obbligazione pecuniaria) oppure di più elevata e specifica “**diligenza professionale**” (come quella chiesta ad esempio ai membri del collegio sindacale).

Oltre alla predetta “diligenza professionale”, a chi esercita la professione di **revisore legale** viene **ulteriormente** chiesto, *in primis* dal legislatore e poi dai **principi di revisione internazionali**, di svolgere il proprio lavoro assumendo **anche** un atteggiamento **costantemente** dubitativo, detto di “**scetticismo professionale**” (secondo la terminologia anglosassone, di **Professional skepticism**).

Ad elevare tale atteggiamento a vero e proprio “**dovere**” del revisore è in primo luogo la **legge** ordinaria, la quale ne fornisce anche una puntuale **definizione**.

Di fatti, secondo l'[articolo 9, commi da 2 a 4, D.Lgs. 39/2010](#) “*Il revisore legale o la società di revisione legale che effettua la revisione legale dei conti **esercita nel corso dell'intera revisione lo scetticismo professionale**, riconoscendo la **possibilità** che si verifichi un **errore significativo** attribuibile a fatti o comportamenti che sottintendono irregolarità, compresi **frodi o errori**.*”

*Il revisore legale o la società di revisione legale che effettua la revisione legale esercita lo scetticismo professionale **in particolare** durante la revisione delle **stime** fornite dalla direzione riguardanti:*

- *il **fair value** (valore equo),*
- *la **riduzione di valore** delle attività,*
- *gli **accantonamenti**,*
- *i **flussi di cassa** futuri*
- *e la **capacità** dell'impresa di continuare come un'entità in funzionamento.*

*Ai fini del presente articolo, per “scetticismo professionale” si intende un **atteggiamento caratterizzato***

- *da un **approccio dubitativo**,*
- *dal **costante monitoraggio** delle condizioni che potrebbero indicare una **potenziale inesattezza** dovuta a errore o frode,*
- *nonché da una **valutazione critica** della documentazione inerente alla revisione”.*

Anche nei **principi di revisione internazionali** viene sovente fatto riferimento, sia direttamente che indirettamente, a tale metodologia di lavoro basata su un **costante** atteggiamento dubitativo.

In particolare, detti principi forniscono una **definizione** di “scetticismo professionale” del tutto **analoga** alla succitata formulazione normativa.

Nei principi di revisione, infatti, per “scetticismo professionale” si intende quell'**atteggiamento** “che comprenda un **approccio dubitativo**, attento alle condizioni che possano indicare **possibili errori** dovuti a comportamenti o eventi non intenzionali o a frodi, e una **valutazione critica** degli elementi probativi” (cfr. il nuovo “**Glossario**” esplicativo del significato dei termini utilizzati nei **principi di revisione internazionali ISA Italia** e nel principio internazionale sul controllo della qualità ISQC Italia 1, approvato con la recente **determina del Ragioniere Generale dello Stato del 12/01/2018 prot. 4993**).

Trattasi dunque di una “**tipizzazione**” normativa dell'**approccio metodologico** che **deve** avere il revisore; approccio che, per quanto appena esposto, si palesa per nulla lontano da un'applicazione pratica del “**dubbio metodico**” di cartesiana memoria.

È inoltre palese come la **ratio** della norma e dei principi di revisione sia quella di **garantire** quanto più possibile la **terzietà** del revisore rispetto alla società da assoggettare a revisione (e cioè rispetto al soggetto che in buona sostanza gli commissiona l'incarico di revisione).

Giova infine ribadire e **sottolineare**

- come il revisore sia chiamato ad assumere questo **atteggiamento dubitativo** nel corso di **tutto** il lavoro di revisione e quindi durante **ciascuna** fase del processo di revisione;
- come il **corretto** esercizio dello “scetticismo professionale” non sia un elemento da sottovalutare ma, al contrario, sia un elemento costitutivo della **qualità** del lavoro di revisione.

Ecco perché non è una battuta, bensì una verità, ritenere che il revisore sia uno “**scettico per professione**”.

Special Event

**L'IMPOSTAZIONE DELL'ATTIVITÀ DEL REVISORE LEGALE
ATTRAVERSO L'ANALISI DI UN CASO OPERATIVO**

Scopri le sedi in programmazione >